CAMERA DEI DEPUTATI N. 2796-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **ROSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

alla Presidenza il 18 marzo 1957

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino

Presentata alla Presidenza il 5 aprile 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legge 16 marzo 1957, n. 69, sottoposto al Vostro esame si pone nel corso di una legislazione tradizionale e ricorrente, rivolta di tempo in tempo ad agevolare la distillazione dei vini in relazione a periodi di produzione particolarmente abbondante e di giacenze non consumate.

I due più recenti provvedimenti del periodo del dopoguerra sono il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118; i cui effetti sono rilevabili nelle tabelle allegate. L'attuale testo legislativo ne riproduce sostanzialmente le norme ed il raffronto è chiaro secondo gli allegati (1).

All'articolo 1 del testo in esame occorrerà adeguare il periodo di tempo di validità dell'attuale agevolazione: 16 marzo, 31 agosto 1957, con il periodo di tempo previsto

(1) Grandissima attenzione dovrà essere posta al fine di evitare che liquidi eterogenei prodotti dalla frode non vengano ammessi alla distillazione agevolata, in luogo del vero vino delle nostre campagne al cui sostegno si intende provvedere.

per la validità annua dell'esenzione di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 836: 16 settembre, 30 aprile di ogni anno, nei riguardi della riduzione d'imposta. Occorre che agli effetti della presente legge le due date terminali coincidano, per evitare diseguaglianze di trattamento, in relazione alla data al 31 agosto, soltanto per l'anno in corso e per l'attuale provvedimento.

La Commissione quindi propone un emendamento aggiuntivo da inserirsi nel 1° comma dopo le parole « nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 », aggiungere le parole: « ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957 ».

La Commissione inoltre propone la soppressione dell'articolo 3, sia perché la quantità limite definita non è mai stata raggiunta in questi ultimi anni e sia perché se dovesse essere raggiunta o superata nell'anno in corso, per caso straordinario, certamente il margine eventualmente superiore ai due milioni di quintali di vino distillabile, sarebbe minimo e trascurabile.

Per contro il limite produrrebbe un effetto psicologico negativo sul mercato e sull'efficacia del provvedimento, soprattutto nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 3.

La norma di cui all'articolo 5 riconosce un giusto margine di calo alle operazioni di affinamento e indirettamente ne incoraggia l'adozione, anche ai fini del miglioramento qualitativo delle acqueviti.

Gli allegati contengono con sufficiente chiarezza i motivi economici, statistici, legislativi, collegati all'attuale provvedimento che la Commissione unanimemente raccomanda alla approvazione della Camera.

ROSELLI. *Relatore.*

NOTE SUGLI ALLEGATI

L'allegato n. 1 riporta le norme fondamentali che sono richiamate nel provvedimento, in ordine cronologico.

L'allegato n. 2 contiene il conto delle riduzioni legali delle I. F. per la distillazione agevolata del vino ai valori attuali dell'I. F.

L'allegato n. 3 presenta la serie dei dati riguardanti la totale produzione annua di vino interessante l'incremento di questi ultimi anni.

L'allegato n. 4 presenta alcuni prezzi riguardanti vini da pasto.

L'allegato n. 5 presenta dati sul prezzo medio del vino da pasto e dati sull'esportazione (Il vino da distillazione è valutato ad un prezzo inferiore di circa il 30 per cento al prezzo corrente del vino da pasto).

L'allegato n. 6 presenta alcune serie di dati riguardanti gli alcoli. L'andamento delle quantità di vino distillato reca all'evidenza la prova dell'efficacia dei provvedimenti di agevolazione del 1950 e del 1952, di cui per la parte riferibile esattamente e specificamente alle leggi agevolatrici si tratta all'allegato n. 7.

L'allegato n. 7 presenta alcune note sulla situazione riferibile specificamente alle leggi, secondo le categorie interessate.

ALLEGATO N. 1.

Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 - Legge 16 giugno 1950, n. 331 (Lex. *pag. 438*).

ART. 3.

Allo spirito ottenuto dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1950, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70 per cento.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello d'introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato e che risponda ai requisiti e alle condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 – Legge 15 maggio 1952, n. 457 (Lex. *pag. 623*).

ART. 1.

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70 per cento.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

Decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 – Legge 31 gennaio 1954, n. 3 (Lex, *pagina 1404*)

ART. 2.

Gli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, nel periodo indicato nel primo comma dell'articolo precedente, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 2.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'articolo 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto la osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel 1° comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di lire 500

Nel periodo indicato nell'articolo 1, l'alcole ottenuto da materia prima dichiarata per produzione di spirito di 2ª categoria ma non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria è classificato di 1ª categoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nel caso che il fatto costituisca reato.

Decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 – Legge 15 novembre 1955, n. 1037 (Lex, *pag. 1430*)

ART. 9.

Per lo spirito di gradazione non inferiore a 95° ottenuto dal 16 settembre di ciascun anno al 30 aprile successivo dalla distillazione del vino, della vinaccia, del vinello e degli altri cascami della vinificazione, è accordata una riduzione d'imposta nella misura di lire 4 000 per ettanidro oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

Decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 – Legge 15 novembre 1955, n. 1037 (Lex, *pag. 1430*).

ART. 11.

Sull'acquavite di vino che sia prodotta a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, con vini sani di qualsiasi gradazione e con vini che abbiano una acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili e che abbiano i requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 159 (articolo 4) e dal decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, articoli 5 e 6 è accordata una riduzione di imposta nella misura di lire 8.000 oltre l'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879.

ALLEGATO N. 2.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE (I. F.)

Alcoli di II Categoria da vino, vinacce e materie vinose:

Da vino (I. F) . . .	L.	× han.	46.000
(misuratori meccanici) . . .	»	—	2.000
(cooperative)	»	—	500
abbuono spiriti da vino, vinello . .	»	—	4.000
o abbuono acqueviti da vino	»	—	8.000
Differenza:			
Spirito da vino, ecc. (I. F.)	»		40.000
Acquavite da vino, ecc. (I. F.)	»		36 000

Abbuono 70 %: 40.000 — 28.000 = (I. F.) 12.000 (spirito da vino)

36.000 — 25.200 = (I. F.) 10.800 (acquavite da vino)

ALLEGATO N. 3.

VINO (migliaia di ettolitri) PRODUZIONE

1900	36.648
1901	46.513
1902	43.628
1903	36.953
1904	43.036
1905	30.836
1906	31.357
1907	56.749
1908	54.418
1909	65.035
1910	32.642
1911	47.527
1912	49.164
1913	59.210
1914	47.965
1915	21.233
1916	43.412
1917	54.279
1918	40.567
1919	38.999
1920	47.123

1921	35.551
1922	38.247
1923	57 993
1924	48.089
1925	48.876
1926	40.940
1927	39 151
1928	52.460
1929	46.910
1930	40.761
1931	40.025
1932	49.103
1933	35.035
1934	32.146
1935	47.616
1936	34 110
1937	36.582
1938	41.780
1939	42.550
1940	30 494
1941	36.671
1942	37.987
1943	37 830
1944	33.270
1945	29.298
1946	33.750
1947	36.446
1948	40.393
1949	41.037
1950	41.049
1951	49 761
1952	44.854
1953	52.542
1954	50.132
1955	58.580
1956	64 000

(*Dati* I. N. S. T. A. T.)

ALLEGATO N. 4.

PREZZO MEDIO DEL VINO DA PASTO

ALESSANDRIA:

Vino da pasto a 10° gradi.

1952	L.	3.589	l'ettolitro
1953	»	5.450	»
1954	»	6 142	»
1955	»	5.043	»
1956	»	5 719	»

FIRENZE:

Vino comune 10-11 gradi

1952	L.	3 737	l'ettolitro
1953	»	6.159	»
1954	»	6.719	»
1955	»	6.015	»
1956	»	5.578	»

ROMA:

Vino bianco dei Castelli 12 gradi

1952	L.	7 164	l'ettolitro
1953	»	9.296	»
1954	»	9.819	»
1955	»	9.708	»
1956	»	9.297	»

FOGGIA:

Vino comune 10-10,5 gradi.

1952	L.	3.411	l'ettolitro
1953	»	5.501	»
1954	»	5.982	»
1955	»	5.261	»
1956	»	4 429	»

LECCE.

Vino rosso 14 gradi

1952	L.	5.674	l'ettolitro
1953	»	7.164	»
1954	»	8.810	»
1955	»	7.480	»
1956	»	7.461	»

TRAPANI.

Vino bianco comune 14 gradi:

1952	L.	5 184	l'ettolitro
1953	»	6.872	»
1954	»	7.127	»
1955	»	6.507	»
1956	»	6.261	»

ALLEGATO N. 5.

VINO (*Dati statistici*)

ANNO	Prezzo medio lire ett. grado	ESPORTAZIONE	
		Quintali	Valore lire
1938	8,8	1.441.789	126.896.000
1948	500	610.047	8.079.897.000
1949	391	620.238	8.340.460.000
1950	326	929.605	9.500.000.000
1951	392	833.914	11.285.519.000
1952	350	1.117.269	12.501.162.000
1953	540	1.322.600	14.596.219.000
1954	600	1.347.760	15.988.874.000
1955	550	1.185.684	16.958.000.000
1956	480	1.883.648	22.709.000.000

ALLEGATO N. 6.

ALCOLE ETILICO (*Dati statistici*)

ESERCIZI ANNO	ALCOLE 1ª CATEGORIA		ALCOLE 2ª CATEGORIA				Esportazione alcole 1ª e 2ª categoria ettanidri
	Produzione ettanidri	Prezzo lire ettanidro	Produzione complessiva ettanidri	Vino distillato quintali	Alcole da vino ettanidri	Prezzo alcole da vino ettanidro	
1938-39 . . .	779.310	400	158.797	783.748	36.753	550	5.917
1946-47 . . .	203.142	35.000	132.982	227.659	22.343	36.000	62.392
1947-48 . . .	193.723	30.000	188.367	258.388	17.236	50.500	23.514
1948-49 . . .	251.470	25.000	275.094	247.023	17.464	48.500	54.752
1949-50 . . .	310.462	22.000	375.042	1.604.790	135.391	49.000	35.129
1950-51 . . .	285.127	14.000	363.777	1.280.015	120.109	46.000	10.412
1951-52 . . .	344.689	14.500	378.516	1.674.272	151.893	38.000	8.657
1952-53 . . .	412.846	14.000	378.576	1.597.756	149.908	39.000	7.051
1953-54 . . .	416.150	13.500	394.153	324.643	30.164	46.000	6.208
1954-55 . . .	295.855	11.000	396.058	203.526	17.635	36.000	3.219
1955-56 . . .	347.819	13.000	401.434	443.796	40.708	42.000	5.070

N. B. — Il prezzo dell'alcole ad ettanidro è al netto della imposta di fabbricazione e dei diritti erariali.

ALLEGATO N. 7

Per effetto dei due precedenti provvedimenti citati furono distillati ed accantonati:

		Nel 1950	Nel 1952
		—	—
Alcoli da vino .	e.dri	43 063	72 603
Acquaviti da vino	»	6 308	13 820

corrispondenti:

ad ettolitri 500 000 circa di vino nel 1950

ad ettolitri 850 000 circa nel 1952:

oltre i quantitativi passati alla normale distillazione

Pur trattandosi di quantitativi limitati rispetto alla abbondante produzione vinicola dei suddetti anni i provvedimenti ebbero sul mercato anche effetti di carattere psicologico, dando incentivo alla ripresa delle contrattazioni e delle richieste di mercato.

Si registrarono infatti i seguenti indici dei prezzi medi dei vini per distillazione prima e dopo la emanazione dei provvedimenti in esame:

Nel 1950. da lire 200-220 all'ettogrado a lire 300 arrivando a fine campagna a lire 320;

Nel 1952: da lire 250 a lire 300 circa.

Sul mercato degli alcoli si verificarono, all'epoca dei singoli sblocchi annuali proquota, solo lievi flessioni di prezzi debitamente contenute.

Negli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, nei quali sono stati ripartiti gli oneri finanziari derivanti dagli abbuoni d'imposta portati dai decreti in esame, e nonostante questi, il gettito fiscale delle imposte di fabbricazione sugli spiriti ha segnato un costante incremento passando da lire 12.480.000.000 circa dell'esercizio 1951-52 a lire 15.770 000.000 circa dell'esercizio 1955-56.

Ai fini di una preventiva valutazione dell'onere finanziario derivante allo Stato da un analogo provvedimento per il 1957 va calcolato che su una ipotetica distillazione di un milione di ettolitri di vino la riduzione d'imposta, su circa 100.000 ettanidri di alcole puro e di acqueviti, comporterebbe, in base alle attuali aliquote d'imposta, un onere non superiore a lire 2.800.000.000, e cioé lire 700.000.000 circa all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1 dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 *si aggiungono le parole:* ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957.

Si sopprime l'articolo 3.